

**CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI
EMERGENZA E URGENZA SANITARIA PER L'ASUGI.**

CIG:

Data

L'anno 202x il giorno xx del mese di xxxxx

TRA

L'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina ASUGI, di seguito denominata azienda, con sede legale in Via Costantino Costantinides 2 - 34128 Trieste (TS) – Codice Fiscale e Partita IVA: 01337320327, nella persona del Direttore SC _____, _____

E

L'Organizzazione _____, con sede legale in _____, Via _____ C.F. _____ e P.Iva _____ nella persona del legale rappresentante _____, affidataria del servizio per l'area _____,

premesso che:

- la Regione Friuli Venezia-Giulia con la L.R. n. 23 del 09.11.2012 incentiva lo sviluppo del volontariato e tutela le relative organizzazioni quali espressione civile di solidarietà umana e partecipazione sociale prestata in modo personale, spontaneo, libero e gratuito e ne riconosce l'apporto sussidiario e originale, non sostitutivo dell'intervento pubblico per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale;
- l'art. 16, comma 1 bis della L.R. 20.02.1995, n. 12, così come modificato dalla L.R. 6.08.2015, n. 20 e da ultimo dalla L.R. 29/12/2015, n. 33, prevede che “Gli enti del Servizio sanitario regionale affidano, preferibilmente in via diretta, o a seguito di procedura a evidenza pubblica, il servizio di trasporto sanitario dei malati e degli infermi, di emoderivati e di organi, ivi compresi altri servizi a essi correlati o connessi, alle organizzazioni di volontariato e di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla legge regionale 23/2012”;
- la D.P.Reg. n. 2039 dd. 16/10/2015 ha approvato il Piano dell'Emergenza Urgenza della Regione Friuli Venezia Giulia (PEU) di cui all'art. 37 della L.R. 17/2014 e, conseguentemente, è divenuta operativa la centrale operativa regionale SORES FVG a far data dal 4 aprile 2017;
- con la D.P.Reg. n. 19/2017 è stato emanato il “Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento dei soggetti che svolgono l'attività di trasporto sanitario, in attuazione dell'art. 16 della L.R. 20/02/1995, n. 12”;
- il D. Lgs. 117 dd. 3/07/2017, “Codice del Terzo settore”, detta la disciplina per gli enti e le attività di volontariato e ne promuove la funzione sociale, per il perseguitamento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riferimento ai servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza che possono essere, in via prioritaria, oggetto di affidamento in convenzione alle organizzazioni di volontariato secondo quanto previsto dagli artt. 56 e 57 del D. Lgs. 117 dd. 3/07/2017 cit.

tutto ciò premesso

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 (Oggetto e durata della Convenzione)

La presente Convenzione concerne l'integrazione parziale del servizio di soccorso e trasporto primario, utilizzando mezzi ed equipaggiamenti idonei.

La Convenzione ha la durata di 36 mesi e sarà valida a decorrere dal _____ al _____.

La Convenzione potrà essere espressamente rinnovata, previa comunicazione di ASUGI almeno 60 giorni prima della scadenza del rapporto convenzionale e previa adozione di idoneo provvedimento, per ulteriori 36 mesi alle stesse condizioni pattuite.

E' comunque facoltà di ASUGI, previo preavviso di almeno 60 giorni, di recedere anticipatamente dalla convenzione, in tutto o in parte, a seguito di mutamenti degli indirizzi operativi aziendali ovvero nel caso di nuovi assetti organizzativi che incidano sullo svolgimento del servizio.

Eventuali variazioni saranno comunicate all'Associazione con congruo preavviso, mediante idonea comunicazione scritta da parte dell'ASUGI

L'ASUGI si riserva, inoltre, la facoltà, allo scadere della presente, in attesa della definizione di una eventuale nuova convenzione, di prorogare l'attività alle stesse condizioni economiche e gestionali in essere, per il periodo necessario a garantire l'efficiente continuità del servizio in oggetto, dandone preventiva comunicazione all'Associazione.

Il CIG è il seguente: _____.

Articolo 2 (Descrizione del servizio)

Il servizio oggetto della presente convenzione è il servizio di soccorso e trasporto sanitario nell'ambito del sistema di emergenza/urgenza sanitaria (trasporto primario).

Tale servizio è coordinato dalla centrale operativa regionale SORES FVG, nel rispetto degli indirizzi organizzativi, dei requisiti e delle caratteristiche di qualità professionali stabiliti dalle normative in materia.

Nell'ambito dell'attuale assetto organizzativo del servizio di emergenza territoriale 118, l'Ente convenzionato dovrà mettere a disposizione i mezzi di soccorso equipaggiati e secondo l'articolazione oraria e le indicazioni specificati nell'allegato tecnico alla convenzione.

Il servizio consta di interventi di soccorso e trasporto in situazioni considerate di emergenza e di trasporti mediante autoambulanza a supporto delle attività dei Pronto Soccorso di ASUGI, e viene svolto ad integrazione del servizio svolto da ASUGI, nell'ambito dell'attività di soccorso territoriale coordinata dalla centrale operativa regionale SORES FVG.

Tale servizio consiste di:

- **interventi di soccorso base** (c.d. **codici bianchi e verdi**) con primo intervento di soccorso e successivo trasporto della persona al Pronto Soccorso ospedaliero secondo le procedure e istruzioni operative vigenti;
- **intervento di soccorso su situazioni urgenti o di emergenza** (c.d. **codici gialli e rossi**) in supporto o con supporto del personale sanitario di ASUGI;

Le modalità degli interventi possono essere:

- soccorso di base e/o avanzato e trasporto da luogo dell'intervento al Pronto Soccorso o presidio ospedaliero più idoneo, in base ai protocolli operativi;
- trasporti tra strutture sanitarie (con sede in ambito sia provinciale, che extraprovinciale, compreso estero).

Il servizio dovrà essere svolto nel rispetto degli indirizzi organizzativi, dei requisiti e delle caratteristiche di qualità anche professionali stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia.

L'ente affidatario dovrà garantire la regolarità del servizio di emergenza per tutte le giornate dell'anno, nell'ambito degli orari richiesti, con personale qualificato.

L'appropriatezza della gestione sanitaria negli interventi di soccorso verrà valutata dalla Direzione Ospedaliera di ogni Presidio o un suo delegato, sulla base dei dati contenuti nella “Scheda di soccorso unica regionale” compilata, per quanto di competenza, in ogni sua parte in maniera leggibile e chiara, per ogni intervento e per ogni paziente trattato (scheda standard regionale 118) a cura del personale dell'Ente convenzionato. A conclusione di ogni intervento dovranno essere inseriti i dati sul sistema CUS 118, a cura di un professionista autorizzato all'inserimento delle schede, così come previsto dalla Direttiva Regionale.

Art. 2.1 (Referente aziendale)

Il Referente aziendale per le attività oggetto del rapporto convenzionale è il Responsabile della _____ dell'ASUGI, o suo delegato, cui è demandata la verifica della corretta gestione delle attività convenzionate in termini qualitativi e quantitativi, l'individuazione di adeguate modalità di raccordo e coordinamento con il personale dell'Associazione e ogni altra previsione specificata nel presente testo.

Art. 3 (Persone impiegate nell'attività oggetto della convenzione)

L'Associazione, in relazione all'attività di cui al precedente art. 2, s'impegna a mettere a disposizione un numero congruo di volontari o collaboratori a vario titolo, impiegati all'interno dei diversi settori operativi dell'Associazione stessa, da destinare alle attività previste, conferendo la propria esperienza specifica maturata nell'ambito.

L'Associazione dovrà impiegare esclusivamente i propri soci ed eventuali collaboratori a vario titolo, adeguatamente formati ed istruiti e di sicura moralità, che osservino diligentemente le disposizioni organizzative dell'ASUGI, impegnandosi nel contempo a sostituire quegli elementi che diano motivo di fondata lagnanza da parte dell'ASUGI.

L'utilizzo del personale volontario dovrà avvenire con le modalità e nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

In particolare, secondo quanto previsto dal D. Lgs. N. 117 dd. 3/07/2017 (Codice del Terzo settore) agli artt. 32 e 33 per le organizzazioni di volontariato e artt. 35 e 36, per le associazioni di promozione sociale, l'associazione per lo svolgimento della propria attività, deve avvalersi “in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati” (art. 35) e, pur avendo la possibilità di assumere lavoratori dipendenti o di avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, “In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari” (parimenti ex artt. 32 e 36 d. lgs. 117/17) “o al cinque per cento del numero degli associati” (ex art. 36 per le sole a.p.s.).

L'associazione s'impegna a rispettare tutte le disposizioni di legge, le norme contrattuali, quelle sanitarie e di prevenzione e sicurezza applicabili nei confronti delle persone impiegate nel servizio a qualsiasi titolo.

Il personale messo a disposizione deve essere in grado di svolgere l'attività allo stesso affidata, in relazione al tipo di intervento ed all'intensità assistenziale richiesta ed avere i requisiti minimi di formazione prevista.

L'Associazione s'impegna a fornire all'inizio dell'esecuzione del servizio e, successivamente, ogniqualvolta si verificassero delle modifiche, al Referente aziendale di cui all'art. 2.1 ed, in ogni caso, al referente dell'Emergenza territoriale di ASUGI, l'elenco nominativo delle persone impiegate nelle attività oggetto della presente Convenzione (dipendenti e/o operatori con altre

tipologie di rapporti contrattuali e/o volontari) con le relative qualifiche e livello di inquadramento contrattuale applicato, nonché del CCNL applicato, specificando la tipologia dell'intervento, con l'indicazione delle mansioni e documentazione relativa al possesso di certificazioni relative alla formazione ed aggiornamento professionale (con data di scadenza delle certificazioni) e quant'altro indicato nella proposta progettuale.

In particolare, dovranno sussistere i seguenti requisiti minimi:

- **AUTISTA**, in possesso di tutte le abilitazioni ed autorizzazioni previste dalle norme di legge. In particolare è richiesto il possesso di patente idonea alla guida di autoambulanze, come previsto dalla normativa vigente, e di attestato **BLS-D**;
- **SOCCORRITORE**, in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalle norme di legge, di attestato **BLS-D** e avere seguito almeno un corso di primo soccorso.

Tutto il personale, oltre a possedere i titoli richiesti, dovrà:

- essere di età non superiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia da parte dell'I.N.P.S. e non inferiore ai 18 anni, **con l'eccezione del personale volontario, al quale non si applica tale requisito**;
- essere in regola con le vaccinazioni obbligatorie per legge;
- aver maturato già esperienze lavorative in ambito sanitario, e, in particolare nei servizi di trasporto e soccorso sanitario (tale esperienza pregressa dovrà essere comprovata allegando i curriculum vitae del personale che si intende impiegare nell'erogazione del servizio);
- essere adeguatamente formato e addestrato per le specifiche attività di cui all'art. 6;
- avere buona conoscenza della lingua italiana;
- essere identificabile mediante un cartellino di riconoscimento rilasciato dall'Associazione aggiudicataria, da indossare in modo ben visibile, contenente il nome dell'Associazione stessa ed una fotografia ed il nominativo dell'operatore.

Tutto il personale che effettua il servizio in ambulanza deve possedere, come requisito minimo indispensabile, la **certificazione BLS-D**.

Si precisa, quindi, che dovranno essere rispettati i requisiti di formazione per il personale di cui all'ALLEGATO TECNICO.

Su richiesta dell'Amministrazione ed in relazione alla posizione di singole unità di personale l'Associazione dovrà fornire la relativa documentazione dimostrativa.

L'ASUGI avrà comunque facoltà di:

- acquisire ogni notizia o documentazione in merito;
- richiedere gli accertamenti del caso ai competenti Uffici;
- trasmettere copia della convenzione ed ogni altra documentazione all'Intendenza di Finanza, all'Ispettorato del Lavoro, all'I.N.P.S., all'I.N.A.I.L. e ad ogni altro Ente che possa averne interesse.

Tutto il personale impiegato dovrà essere informato e ben addestrato sulle diverse problematiche legate al trasporto sanitario, oltre che sulla corretta condotta da tenere in ogni situazione, in particolare in autoambulanza, nonché informato in materia di sicurezza e prevenzione infortuni sul lavoro (D. Lgs 81/08 e successive modificazioni).

Gli operatori impiegati nei servizi dovranno rispettare tutte le norme, anche di carattere sanitario, inerenti la sicurezza.

L'Associazione si impegna a svolgere le necessarie attività di informazione, qualificazione ed aggiornamento degli operatori, predisponendo appositi programmi di formazione, ed è fatto altresì obbligo di formare in materia di sicurezza il personale impiegato per l'erogazione dei servizi del presente appalto, come previsto dal T.U. 81/2008.

In particolare, il personale impiegato dovrà essere in possesso, prima dell'esecuzione del servizio, della formazione minima obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto previsto dall'Accordo Stato Regione 21/12/2011.

L'Associazione si impegna a garantire la presenza del personale su ogni mezzo, come indicato nel presente articolo, nonché ad ospitare sugli stessi personale sanitario del S.S.R. per esigenze di servizio, secondo le disposizioni della SORES o dei referenti dell'Emergenza territoriale ASUGI.

Nello svolgimento della propria attività gli autisti e i soccorritori si impegnano a rispettare la dignità e le convinzioni etiche di ogni persona assistita e ad eseguire il servizio con discrezione e riservatezza.

L'Associazione dovrà corrispondere al personale impiegato per lo svolgimento del servizio oggetto di convenzione, lavoratori dipendenti o con altre tipologie contrattuali, anche se non aderente alle organizzazioni sindacali, le retribuzioni ed i compensi non inferiori ai minimi stabiliti dai contratti di lavoro nazionali e locali di riferimento, espletando nel contempo tutti gli obblighi previsti dalle normative previdenziali, assicurative e fiscali.

L'Associazione è unica ed esclusiva responsabile nei confronti del personale assegnato per l'erogazione dei servizi di cui trattasi, per l'adempimento di tutte le obbligazioni di legge, e normative contrattuali disciplinanti il rapporto di lavoro, e, in particolare, di tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi.

In caso di scioperi del personale dell'Associazione o di altre cause di forza maggiore (non saranno da considerarsi tali ferie, malattie, ecc..), il servizio dovrà essere comunque garantito.

L'Associazione è obbligata a far osservare ai suoi dipendenti le Istruzioni Operative ricevute dal Responsabile di servizio ed è tenuta ad allontanare coloro che risultassero incapaci o che si rendessero colpevoli di insubordinazione e disonestà.

L'Associazione è, altresì, obbligata a far osservare ai suoi dipendenti le disposizioni contenute nel **Codice di comportamento** dell'ASUGI e del **Patto di Integrità** adottato da ASUGI, nonché le Specifiche IT ASUGI. Tutti i documenti sono pubblicati sul sito istituzionale di ASUGI.

Sono estese, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi dell'art. 2 del DPR n. 62/13, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici".

In caso di violazione degli obblighi derivanti dalle disposizioni contenute nei predetti codici e protocolli, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione o decadenza del rapporto convenzionale.

Per quanto riguarda i lavoratori che già erano adibiti all'espletamento del servizio quale soci lavoratori o dipendenti del precedente fornitore, l'associazione s'impegna ad assorbirli ed utilizzarli in via prioritaria, qualora disponibili e nel caso in cui ciò sia coerente con la propria organizzazione.

Dalla presente convenzione nessun rapporto di lavoro o comunque di dipendenza viene ad istituirsi fra ASUGI ed il personale volontario dell'Associazione che effettua le prestazioni previste.

3.1 (Membri dell'equipaggio)

Requisiti

a) autista soccorritore

- essere in possesso di un titolo di guida adeguato al mezzo che deve condurre;
- essere di sana e robusta costituzione e abili alla movimentazione manuale dei carichi senza limiti dichiarati;
- possedere conoscenze/abilità non inferiori a quanto previsto dalle specifiche in materia di primo soccorso di cui alla L.81/08;
- possedere formazione in manovre di rianimazione cardiopolmonare di base / defibrillazione (BLSD) certificate da attestato di partecipazione ad un corso BLSD di tipo "B" (sanitari) in corso di validità;
- possedere formazione in materia di sicurezza sul lavoro in ambito sanitario, di cui dovranno essere forniti i relativi attestati;
- possedere formazione in "Approccio e trattamento preospedaliero al traumatizzato" o equipollenti;

- essere di sicura moralità e non devono sussistere impedimenti di legge (con riguardo alle risultanze del Casellario Giudiziale);
- possedere un'ottima padronanza della lingua italiana;
- essere sottoposto ai controlli sanitari previsti per il personale di assistenza;
- collaborare con gli operatori professionali del soccorso anche alla gestione di situazioni complesse;
- conoscere le caratteristiche del mezzo che conduce, sia da un punto di vista automobilistico sia da un punto di vista sanitario;
- essere in grado di eseguire i controlli periodici necessari a certificare che il mezzo è operativo e le procedure da adottare nel caso in cui dai controlli effettuati lo stesso necessitasse di manutenzione/sostituzione;
- conoscere ed applicare le caratteristiche di guida richieste nei diversi codici, nelle diverse condizioni di guida, meteo, stradali, considerando sia l'urgenza richiesta ma anche la sicurezza, per se e per gli altri;
- saper utilizzare:
 - i dispositivi supplementari di allarme (lampeggianti e sirene)
 - il navigatore satellitare
 - l'apparato radio ricetrasmittente
 - gli altri mezzi di comunicazione eventualmente impiegati (cellulare, smartphone, tablet);
- conoscere l'organizzazione del Sistema 118 regionale;
- conoscere ed attenersi ai protocolli, alle procedure e alle istruzioni operative in uso in ASUGI e ad utilizzare la modulistica in uso. Sarà cura dell'Azienda fornire all'ente aggiudicatario tutta la documentazione necessaria;
- conoscere ed applicare:
 - Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso
 - Tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N
 - Tecniche di immobilizzazione, mobilizzazione e trasporto del paziente
- conoscere e applicare le norme di sicurezza nei rendez-vous con elicotteri sanitari e non.

b) **soccorritore:**

- essere di sana e robusta costituzione e abili alla movimentazione manuale dei carichi senza limiti dichiarati;
- possedere conoscenze/abilità non inferiori a quanto previsto dalle specifiche in materia di primo soccorso di cui alla L.81/08;
- possedere formazione in manovre di rianimazione cardiopolmonare di base / defibrillazione (BLSD) certificate da attestato di partecipazione ad un corso BLSD di tipo "B" (sanitari) in corso di validità;
- possedere formazione in materia di sicurezza sul lavoro in ambito sanitario, di cui dovranno essere forniti i relativi attestati;
- possedere formazione in "Approccio e trattamento preospedaliero al traumatizzato" o equipollenti;
- essere di sicura moralità e non devono sussistere impedimenti di legge (con riguardo alle risultanze del Casellario Giudiziale);
- possedere un'ottima padronanza della lingua italiana;
- essere sottoposto ai controlli sanitari previsti per il personale di assistenza;
- collaborare con gli operatori professionali del soccorso anche alla gestione di situazioni complesse;
- saper utilizzare
 - il navigatore satellitare
 - l'apparato radio ricetrasmittente

- gli altri mezzi di comunicazione eventualmente impiegati (cellulare, smartphone, tablet,
- conoscere l'organizzazione del Sistema 118 regionale;
- conoscere ed attenersi ai protocolli, alle procedure e alle istruzioni operative in uso in ASUGI e ad utilizzare la modulistica in uso. Sarà cura dell'Azienda fornire all'ente aggiudicatario tutta la documentazione necessaria;
- conoscere ed applicare:
 - Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso
 - Tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N
 - Tecniche di immobilizzazione, mobilizzazione e trasporto del paziente
 - conoscere e applicare le norme di sicurezza nei rendez-vous con elicotteri sanitari e non.

c) **Infermiere:**

- possedere certificato BLSD, PBLS e BTLS (o in alternativa a BTLS: PTC, ITLS, PHTLS);
- essere di sana e robusta costituzione e abili alla movimentazione manuale dei carichi senza limiti dichiarati;
- possedere formazione in materia di sicurezza sul lavoro in ambito sanitario, di cui dovranno essere forniti i relativi attestati.

In assenza di trasporti primari tutti gli operatori in servizio concorrono allo svolgimento dei servizi di supporto all'attività del Pronto Soccorso di riferimento, secondo le procedure interne Aziendali che verranno impartite e comunicate all'Ente affidatario.

L'Azienda non accetta l'impiego di personale con idoneità parziale o con limitazioni a vario titolo, certificate o dichiarate tali dal singolo in fase operativa. Nel caso in cui simili episodi trovino riscontro durante l'attività, e siano debitamente descrivibili, l'Azienda si riserva di chiedere che il singolo operatore non sia assegnato ai servizi della presente Convenzione, con obbligo dell'Ente affidatario di recepire la richiesta.

Formazione

Il personale dell'Ente affidatario è tenuto a partecipare alle iniziative di formazione, aggiornamento e informazione eventualmente previste dall'Azienda e dalla Regione Friuli Venezia Giulia, finalizzate all'espletamento dei servizi di cui alla presente Convenzione e a fornire l'attestazione di partecipazione alle predette iniziative.

In particolare dovrà essere mantenuta la certificazione BLS-D (**con refresh ogni due anni**) e la formazione in materia di sicurezza sul lavoro in ambito sanitario, con costi a carico dell'Ente affidatario.

Oneri a carico dell'Ente affidatario (equipaggio)

L'associazione impiegherà personale con un'ottima conoscenza della lingua italiana, di sicura moralità, il quale sarà tenuto ad osservare diligentemente tutte le norme e le disposizioni disciplinari in vigore presso l'Azienda e mantenere in servizio un contegno decoroso ed irreprerensibile e a rispettare i diritti e la dignità degli utenti. Inoltre dovrà, in ogni caso, predisporre e controllare che i servizi vengano prestati nel rigoroso rispetto delle normative antinfortunistiche e di sicurezza igienico-sanitaria. A tal fine dovrà fornire al personale appositi dispositivi di protezione individuale ed ausili, conformemente alla normativa vigente per la protezione del rischio chimico e biologico, visibilità del personale durante gli interventi di soccorso su strada, a supporto durante la movimentazione del paziente.

Durante il servizio il personale dell'organizzazione affidataria dovrà indossare una divisa, appartenente all'ente, rispondente ai requisiti previsti dalle vigenti norme in materia e dovrà

essere identificato da un cartellino di riconoscimento dell'ente da apporre alla divisa con indicazione visibile della qualifica.

Prima dell'avvio del servizio l'Ente affidatario dovrà trasmettere ai Referenti aziendali per l'Emergenza Territoriale, la seguente documentazione:

1. L'elenco degli operatori, per ciascuna qualifica, impiegati nell'espletamento del servizio, con l'indicazione completa delle generalità e delle mansioni ricoperte.
2. La qualifica certificata di ciascun componente dell'equipaggio del mezzo di soccorso, nonché il curriculum formativo e professionale, con allegati i relativi attestati;
3. Gli attestati relativi al corso di formazione in materia di sicurezza sul lavoro in ambito sanitario del personale impiegato.

Durante tutto il periodo contrattuale l'Ente convenzionato è inoltre tenuto a trasmettere ai Referenti aziendali per l'Emergenza Territoriale i turni di servizio indicanti le sigle dei mezzi ed i nominativi dei relativi equipaggi secondo le procedure interne.

Ogni variazione di personale deve essere tempestivamente comunicata e concordata con i referenti ASUGI-del Presidio con cui ha la convenzione e con il Referente aziendale, al fine di accettare e verificare l'esperienza e i titoli di studio della nuova persona impiegata.

L'azienda ha interesse affinché l'Ente affidatario, prima di porre un operatore in servizio, ne consenta l'addestramento/affiancamento durante le attività previste dalla presente Convenzione. Tuttavia l'Azienda autorizza la presenza di un solo operatore in addestramento/affiancamento per turno di servizio per sede di lavoro. La presenza dell'operatore in addestramento è comunicata dal Coordinatore di sede al coordinatore infermieristico con l'invio dei turni di servizio del mese, che può comunque, per motivi organizzativi o di sicurezza, rifiutare in qualsiasi momento la salita a bordo del mezzo di soccorso.

I turni di servizio del personale non dovranno superare la durata di 12 ore consecutive, salvo il completamento della missione in corso, e dovranno rispettare la normativa vigente in materia (D.Lgs. 66/2003).

Il personale impiegato dall'Ente affidatario non deve avere procedimenti penali pendenti o conclusi con condanna per fattispecie di reato non colposo contro la Pubblica Amministrazione e contro la persona.

L'Ente affidatario si impegna ad assolvere, nei confronti del proprio personale dipendente, prestatore d'opera e volontario, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative o regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi ed esonera ASUGI da qualsiasi responsabilità connessa all'esercizio dell'incarico ed all'attività del proprio personale e/o dei volontari aderenti durante l'espletamento del medesimo. L'Ente affidatario è obbligato altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino al loro rinnovo.

Gli operatori saranno tenuti al segreto professionale d'ufficio su fatti o circostanze concernenti l'organizzazione e al rispetto della normativa sulla privacy durante l'attività svolta, compreso l'assoluto divieto di pubblicare e quindi diffondere, foto, video o quant'altro relativo all'attività svolta in servizio su social network.

Lo svolgimento dei compiti assegnati dovrà essere espletato, anche per quanto riguarda modalità particolari non espressamente indicate nel presente atto, tenendo conto delle esigenze e delle direttive impartite dalle Direzioni Ospedaliere di ASUGI, alle quali spetterà in ogni caso la sorveglianza del servizio dal punto di vista sanitario ed organizzativo.

Gli oggetti di qualsiasi natura, ritrovati durante l'espletamento del servizio dal personale dell'Ente convenzionato, dovranno essere conferiti alla Struttura ASUGI di riferimento dopo la compilazione di apposita modulistica di consegna come da procedura aziendale in essere.

Non sarà consentita la presenza di operatori dell'Ente affidatario fuori servizio nei locali del Pronto Soccorso di riferimento.

Gli operatori sono tenuti al rispetto del divieto di fumo come previsto dal Regolamento aziendale *“Regolamento per l'applicazione della tutela della salute dei non fumatori e della tutela ambientale da abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo”* ed in particolare durante l'attività di servizio su qualsiasi mezzo di soccorso, nei pressi delle strutture di Pronto Soccorso, nei pressi dei Punti di Primo Intervento e delle postazioni 118.

Per quanto non riportato nella presente Convenzione si rimanda alle procedure interne aziendali.

3.2 (Aggiornamento e professionalità del personale)

Nell'intento di migliorare l'operatività del personale impegnato nel Sistema di Emergenza Urgenza, l'Associazione si impegna a favorirne la partecipazione a corsi, seminari, esercitazioni, ecc. organizzati da ASUGI e/o dalla SORES ed aventi come obiettivo la standardizzazione delle metodiche di intervento, di soccorso e trasporto assistito degli infermi e del linguaggio radio - telefonico.

L'Amministrazione si riserva il diritto di controllare in qualsiasi momento l'effettivo grado di qualità professionale degli operatori dell'associazione aggiudicatario del servizio anche mediante verifiche e colloqui durante l'orario di servizio.

3.3 (Responsabile del servizio)

L'Associazione sarà tenuta ad indicare all'ASUGI nome e recapito telefonico del Responsabile di servizio e del suo sostituto in caso di assenza. Il Responsabile, nonché il suo sostituto, da individuare tra persone con adeguato curriculum di comprovata competenza ed esperienza nel settore oggetto della convenzione, avrà il compito di interloquire per tutte le attività oggetto della presente convenzione con il Referente aziendale nominato dall'ASUGI oppure con un suo delegato.

Il Responsabile di servizio è il referente dell'Associazione nei confronti dell'Amministrazione per il regolare svolgimento della prestazione secondo le modalità stabilite nella presente Convenzione; egli dovrà segnalare tempestivamente all'Amministrazione appaltante qualsiasi problema inerente il servizio ed avrà mansioni di interfaccia con l'ASUGI e si rapporterà con il personale addetto alla verifica dell'attività stessa. Sarà tenuto alla vigilanza sul regolare svolgimento delle prestazioni secondo quanto stabilito dalla presente convenzione e sarà, altresì, responsabile del corretto, puntuale e completo svolgimento di tutti i servizi previsti.

Il Responsabile di servizio o un suo sostituto, dovrà essere reperibile telefonicamente tutti i giorni lavorativi dalle ore 08.00 alle 16.00; allo stesso si farà riferimento per ogni problema o per ogni comunicazione urgente che dovesse rendersi necessaria.

Tutte le contestazioni riguardanti l'esecuzione del servizio ed ogni altra incombenza prevista dalla presente convenzione fatte in contraddittorio con il Responsabile di cui al presente articolo, si intendono fatte direttamente all'Associazione.

Art.4 (Obblighi sanitari)

Il personale impiegato nel servizio dovrà essere sottoposto a cura dell'associazione oltre alle vaccinazioni di legge obbligatorie e facoltative, anche ai controlli sanitari previsti per il personale di assistenza.

L'affidatario dovrà esibire, su richiesta delle Direzioni Ospedaliere interessate, durante il periodo di validità della convenzione, documentazione comprovante la situazione vaccinale, gli esami ematochimici previsti e la certificazione di idoneità all'attività lavorativa stilate da parte di medico autorizzato.

In ogni momento ASUGI potrà disporre l'accertamento del possesso dei requisiti sopra indicati.

Art. 5 (Automezzi ed altre dotazioni)

Dotazione

L'allestimento dei mezzi – sia ambulanze di tipo BLS-ALS sia auto medicalizzate - dovrà rispettare scrupolosamente la vigente normativa in materia quale a normativa UNI EN-1789/2007 (aggiornamento 2014) e dovrà comprendere inoltre lo zaino - o gli zaini se supera i Kg 15 secondo L81 - con i presidi secondo lo standard stabilito da ASUGI, in accordo con SORES FVG.

Si precisa che, in considerazione delle distanze geografiche e delle tempistiche di intervento e di ripristino dei materiali ed in considerazione della possibilità che sui mezzi BLS possa salire personale sanitario ASUGI per l'esecuzione di trasporti protetti urgenti, per la sola parte Isontina anche i mezzi BLS devono avere le stesse dotazioni dei mezzi ALS.

Le caratteristiche tecniche della ambulanza adibita al soccorso sono quelle indicate dalle normative nazionali vigenti in materia (DM 533/1987, DM 487/1987) e quelle previste dalla Normativa Europea EN 1789. In merito alla EN1789 il mezzo deve essere di almeno tipo B.

- La durata dalla prima immatricolazione per l'ambulanza non deve superare i 5 anni.
- Il mezzo di soccorso deve essere collaudato presso la Motorizzazione Civile o sue officine autorizzate ogni anno come previsto da C.d.S.
- Deve essere dotato di n. 2 treni di pneumatici da strada di cui uno “Invernale” identificabile dalle lettere M+S e dal simbolo della montagna con il fiocco di neve. Questi pneumatici invernali dovranno essere applicati durante il periodo previsto di legge.
- Gli pneumatici non devono avere una percorrenza superiore ai 40.000 km e mai superiori 4 anni. Inoltre il mezzo dovrà comunque essere dotato di un set di catene per le rispettive ruote in uso.
- Controlli e manutenzione devono rispecchiare le direttive della casa madre del mezzo.
- Controlli e manutenzione della parte “vano sanitario” dovranno rispecchiare le direttive dell'allestitore.
- L'impianto d'ossigeno e aspirazione fisso è sempre a carico dell'installatore che rilascia la certificazione.

NB. Tutta la documentazione dovrà essere sempre a disposizione per eventuali controlli.

I mezzi dovranno essere sempre in perfette condizioni di efficienza e pulizia, in regola con quanto previsto dalla vigente normativa, anche con le norme sulla circolazione e con le revisioni previste per legge.

L'Associazione dovrà, con oneri a proprio carico, effettuare la necessaria manutenzione ordinaria e straordinaria delle autoambulanze, assicurando contemporaneamente la continuità operativa del servizio.

I mezzi per l'effettuazione dei servizi devono essere di proprietà dell'Associazione o presi in locazione con facoltà di acquisto (leasing) o in comodato d'uso, immatricolati secondo le vigenti disposizioni di legge, provvisti delle necessarie autorizzazioni, in perfetto stato di efficienza e dotate delle attrezzature previste dalle normative applicabili vigenti.

L'Associazione dovrà trasmettere alla Centrale Operativa 118 all'inizio dell'appalto, l'elenco degli automezzi destinati al Servizio 118. Dovrà, inoltre, comunicare successivamente ogni variazione intervenuta in tale elenco, prima dell'immissione in servizio di mezzi non inizialmente dichiarati.

Durante il periodo di servizio le unità dell'aggiudicatario sono tenute ad operare esclusivamente per conto della SORES.

L'Amministrazione potrà, in qualsiasi momento, procedere alla verifica degli automezzi e delle relative dotazioni.

L'Amministrazione si riserva di fornire in dotazione all'Associazione un congruo numero di apparecchi ricetrasmettenti della rete di radiocollegamenti del Sistema 118, che rimarranno di esclusiva proprietà dell'Amministrazione. Tali apparecchi ricetrasmettenti dovranno essere utilizzati solo ed esclusivamente nell'ambito del servizio di cui al presente contratto.

All'Associazione competono gli oneri derivanti dagli eventuali trasferimenti degli apparati veicolari da mezzo a mezzo, nonché da eventuali danni o perdite degli stessi.

L'Associazione dovrà, qualora richiesto, esporre sugli automezzi destinati al Servizio 118 i contrassegni del Sistema 118, unitamente ai propri contrassegni, con esclusione dei mezzi ad uso saltuario.

A) Ambulanze

Dotazioni

- Barella auto-caricante con rispettivo materasso ancorato ad essa, cinture di sicurezza di cui n.1 con fissaggio a 4 punti e n. 2 a due punti. La Barella deve essere ancorata con sistema 10G. (fino a 220KG)
- Sedia portantina con sistema scendi-scale con rispettive cinture, il tutto ancorato con sistema 10G.
- Tavola Spinale e rispettivi sistemi di ritenuta (cuscino, ragno, ferma-testa e mentoniere)
- Barella a cucchiaio con rispettive cinture e ferma testa se previsto (fino a 220KG)
- Telo porta feriti
- Set immobilizzazione arti
- Sistema di estricazione veloce
- Sistemi di trasporto neonatale e pediatrico
- Defibrillatore automatico DAE per equipaggio BLS
- Monitor defibrillatore con SPO2, Pressione arteriosa, ECG a 12 derivazioni con la possibilità di trasmettere con protocollo in uso in ASUGI ai vari reparti dell'Azienda a scopo di verifica documentazione clinica (solo per area Isontina)
- Aspiratore fisso di secreti
- Aspiratore portatile di secreti
- Impianto di Ossigeno terapia fornito da n.2 bombole da 7 litri, n. 2 flussometri a colonna o-3olt senza vaso, n. 3 prese UNI e AFNOR
- Impianto elettrico: devono essere a disposizione nel vano sanitario n. 3 prese a 12v e 3 prese a 220v tipo schuko, tutte dotate da sistema di protezione. Invertitore di corrente da 12V a 220V, presa esterna collegamento a rete 220v dotata di portello di chiusura e bloccaggio a presa inserita con avviamento motore. Seconda batteria dedicata ai servizi. Alternatore maggiorato. Il mezzo deve essere dotato di n. 2 vani di cui uno usato come frigo mentre il secondo come riscaldatore.
- Sedileria: n. 3 sedili dotati di poggia testa, cinture di sicurezza a 4 punti di ancoraggio, schienale regolabile; n.1 sedile deve essere posto contro marcia posizionato in testa alla barella, n. 2 sedili posti lateralmente con possibilità girevole posizionati sul lato destro della barella a fronte marcia.
- Rilevatore multigas (DPI)
- Estintori: uno vano cabina e uno vano sanitario omologati e controllati come da normativa vigente.
- smartphone/tablet con scheda dati per applicativo SORES di gestione intervento di soccorso (target intervento, codice e criticità, navigazione, stati di posizione)

Il materiale elettromedicale va controllato e testato da personale qualificato che compila quotidianamente la check-list, la quale verrà tenuta ed archiviata in apposito contenitore e presentata agli organi di vigilanza, qualora ci fosse la necessità.

Tutti i dispositivi medici (apparecchiature elettromedicali) dovranno essere certificati e collaudati da apposito ente, rispondendo alla direttiva europea 93/42 e ss.mm. nonché alle norme tecniche di riferimento CEI e regolarmente iscritti nel repertorio dei dispositivi medici come previsto dalla legislazione in vigore.

La lista del materiale sanitario che deve essere presente sul mezzo di soccorso BLS-ALS viene dettagliatamente specificata nell'**Allegato tecnico**, parte integrante della presente convenzione.

La disposizione può portare variazioni a seconda dell'allestimento e le forniture di ASUGI.

B) Automedica

L'allestimento dei mezzi dovrà rispettare scrupolosamente la vigente normativa in materia quale il Decreto Ministeriale della Direzione Generale M.C.T.C. 5/11/1996 relativo alla "normativa tecnica ed amministrativa relativa agli autoveicoli di soccorso avanzato con personale medico ed infermieristico a bordo".

La lista del materiale sanitario che deve essere presente sul mezzo di soccorso BLS-ALS viene dettagliatamente specificata nell'**Allegato tecnico**, parte integrante della presente convenzione.

Oneri a carico dell'Ente affidatario (mezzi)

L'organizzazione affidataria dovrà far effettuare una verifica di sicurezza così come previsto dalla normativa in vigore, nonché tutte le attività di manutenzione preventiva, correttiva nel rispetto delle indicazioni del costruttore dei singoli dispositivi per garantire il corretto funzionamento. Eventuali manutenzioni straordinarie dovranno essere effettuate tempestivamente alla segnalazione di malfunzionamento.

L'ente affidatario dovrà eseguire, garantire e documentare con appositi registri, a propria cura e spesa, la manutenzione ordinaria, straordinaria e preventiva di tutti gli apparecchi elettromedicali in dotazione ai mezzi impiegati per i servizi in convenzione. Su richiesta dell'Azienda l'Ente affidatario è tenuto a fornire gli estremi del contratto stipulato con un fornitore di servizi di ingegneria clinica per la manutenzione degli elettromedicali in uso sui mezzi di soccorso.

La sostituzione delle apparecchiature biomedicali non funzionanti deve avvenire nel più breve tempo possibile (e comunque entro il limite massimo di due ore) con modello analogo, completo dei consumabili necessari.

L'ente affidatario dovrà eseguire, garantire e documentare con appositi registri, a propria cura e spesa, la manutenzione, la disinfezione e sanificazione ordinaria e straordinaria dei mezzi di soccorso come previsto dalla normativa vigente; in particolare dovrà garantire lo svolgimento:

- dei controlli periodici e programmati sui veicoli adibiti al servizio, inclusi pneumatici e carrozzeria, indicati dal costruttore sul libretto d'uso e manutenzione (c.d. tagliandi, eventuali controlli, ecc.),
- di tutte le verifiche e ispezioni consigliate dalle norme tecniche e dalla diligenza, in rapporto alla percorrenza chilometrica e all'età del veicolo,
- degli interventi volti alla riparazione di parti o componenti soggetti ad usura e alla sostituzione di materiali di consumo (olio, rabbocco di fluidi, freni, etc.) necessari per mantenere in efficienza e sicurezza i veicoli.

Dovrà inoltre garantire in caso di avaria del mezzo l'immediata sostituzione con un mezzo di pari requisiti nonché la possibilità di comunicazione telefonica continua tra i mezzi e SORES, anche al fine di consentire interventi sostitutivi di emergenza o altre problematiche che potessero insorgere durante il tragitto.

Il cambio mezzo da parte dell'Ente affidatario potrà avvenire per problemi tecnici, per manutenzione ordinaria, preventiva o straordinaria, per guasti di ogni altra natura o in caso di incidente del mezzo di soccorso. La segnalazione di cambio mezzo va sempre tempestivamente inoltrata ai Referenti aziendali per l'Emergenza Territoriale, indicandone la motivazione. I mezzi sostitutivi dell'Ente affidatario dovranno giungere nella sede di cambio (di norma presso le sedi delle postazioni 118 Aziendali) puliti e avari gli standard di qualità e l'allestimento previsti dalla presente convenzione, nonché con tutti i presidi i farmaci e il materiale di consumo occorrenti di cui era dotato il mezzo che viene sostituito.

Sono a carico dell'Ente affidatario i costi sostenuti per i carburanti, lubrificanti e tutti i materiali di consumo necessari per lo stato di efficienza dei mezzi.

Per tutta la durata della convenzione l'Ente convenzionato dovrà garantire per ogni postazione 118, la disponibilità di n. 1 eventuale mezzo di soccorso in sostituzione dei mezzi di soccorso aziendali momentaneamente non disponibili (es. malfunzionamenti, guasti, ecc), avente le caratteristiche ivi richieste, che dovrà essere consegnato entro 2 ore dalla richiesta da parte del competente ufficio.

Inoltre, l'Ente convenzionato dovrà garantire, in casi di maxiemergenza, la disponibilità di n. 1 ulteriore mezzo di soccorso, con autista e soccorritore, da attivarsi entro un'ora dalla chiamata.

Modifiche in corso di esecuzione del contratto:

Qualora nel corso della validità della presente convenzione le disposizioni sia regionali che statali in materia dovessero subire delle modifiche e/o integrazioni, l'organizzazione affidataria sarà tenuta ad adeguarsi immediatamente.

Art. 6 (Oneri a carico dell'Azienda)

L'Azienda (ASUGI) si impegna a fornire all'Ente affidatario i presidi contenuti negli zaini di soccorso, nonché i materiali di consumo (sanitari), nelle modalità previste dalle procedure delle strutture ASUGI di riferimento.

Per quanto concerne i farmaci essenziali, laddove previsto da procedura aziendale, l'Azienda si impegna a fornire tramite la Farmacia Aziendale le specialità farmaceutiche ed i medicinali previsti e concordati con i Referenti aziendali per l'Emergenza Territoriale per la dotazione dei mezzi messi a disposizione dall'associazione.

Sarà però a cura dell'Ente affidatario effettuare periodicamente il controllo sulla data di scadenza e sull'integrità dell'imballo, nonché procedere alla corretta conservazione di ciò che viene fornito dall'Azienda.

L'Organizzazione è tenuta a non prelevare dai reparti lenzuola, coperte, cuscini o altri effetti letterecci di proprietà dell'Azienda e, qualora accadesse, è tenuta a restituire a questa Azienda tutta la biancheria, nonché coperte e cuscini, entro brevissimo tempo.

L'Ente affidatario si impegna ad utilizzare quanto fornito dall'Azienda esclusivamente nell'ambito delle attività previste dalla presente Convenzione.

Art. 7 (Attrezzi e mezzi messi a disposizione)

L'Ente affidatario si impegna ad avere immediata e piena disponibilità di un parco automezzi di soccorso in numero non inferiore a quello richiesto, con le caratteristiche e l'equipaggiamento definiti nella presente Convenzione.

I mezzi messi a disposizione non devono essere oggetto di altro rapporto convenzionale per il trasporto primario, anche in altre province.

L'Ente affidatario, inoltre, si impegna a garantire la disponibilità di n. 1 ulteriore mezzo di soccorso (con autista e soccorritore) da attivarsi entro un'ora dalla chiamata in caso di maxiemergenza.

Elencare strutture, mezzi e attrezzature messi a disposizione ed impiegati dall'organizzazione per lo svolgimento del servizio: [da completare]:

Apparecchiature a bordo:

Ambulanze:

- monitor defibrillatore a 12 derivazione con trasmissione di ECG e dei dati (come previsto da modello regionale)
 - aspiratore portatile e fisso di secreti (come previsto da modello regionale)
 - barella portata max 220 kg ad altezza variabile (come previsto da modello regionale)
 - sedia portantina scendi scale assistita (con cingoli)
 - estricatore (come previsto da modello regionale)
 - sistema di ancoraggio pediatrico per il trasporto (come previsto da modello regionale)
 - vano refrigerato a temperatura variabile
 - termo box a temperatura variabile

Automediche:

- monitor defibrillatore a 12 derivazione con trasmissione di ECG e dei dati (come previsto da modello regionale)
 - dispositivo meccanico per compressione toracica tipo LUCAS
 - aspiratore portatile e fisso di secreti (come previsto da modello regionale)
 - estricatore (come previsto da modello regionale)
 - termo box a temperatura variabile
 - ventilatore meccanico portatile

Art. 8 (Rappresentante responsabile)

L'organizzazione sarà tenuta ad indicare nome e recapito del rappresentante responsabile che avrà il compito di interlocutore con l'Azienda per il tramite delle Direzioni ospedaliere e dei responsabili/referenti delle strutture interessate.

La funzione del rappresentante responsabile sarà quella di controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni e i compiti stabiliti.

L'associazione dovrà essere in grado in qualsiasi momento di precisare in quale orario e luogo di partenza e luogo di destinazione viene effettuato il servizio, sulla base delle richieste pervenute.

Art.9 (Responsabilità ed assicurazioni)

L'organizzazione affidataria è responsabile di ogni danno che il proprio personale e/o attrezzature e/o mezzi possono causare alle strutture ed impianti dell'Azienda e agli automezzi esistenti, ed è obbligata a risarcire, sostituire o riparare a proprie spese quanto sia stato danneggiato o asportato.

A tal fine prima dell'avvio del servizio l'Ente è tenuto a dare prova della stipula delle seguenti **polizze assicurative** che dovrà mantenere in essere per tutta la durata del periodo contrattuale:

- assicurazione dei mezzi impiegati,
- assicurazione per danni diretti ed indiretti cagionati all'Azienda Sanitaria,
- assicurazione per danni a terzi derivanti dalle responsabilità dell'Ente affidatario e di tutti i soggetti di cui si avvalga,
- assicurazione per il personale dell'Ente, relativa in particolare agli infortuni sul lavoro, malattie e rischi professionali, ecc.
- apposita polizza a favore dei propri aderenti che prestino attività di volontariato, così come previsto dall'art. 35 della L.R. 23/2012, in modo tale che tutti i soci partecipanti all'attività della struttura siano assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa.

Eventuali scoperti e/o franchigie previste nella/e polizza/e non saranno in nessun caso opponibili all'Azienda e ai Terzi in genere, ma faranno integralmente carico all'Impresa aggiudicataria. Qualora l'Impresa non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno, nel termine fissato dalla relativa notifica, l'Amministrazione dell'Azienda si ritiene autorizzata a provvedere direttamente a danno dell'Impresa, trattenendo l'importo sulle fatture in pagamento. Copia/e della/e polizza/e, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata all'Azienda, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva, unitamente alla quietanza di pagamento del premio; quest'ultima dovrà essere presentata all'Azienda con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità del contratto di assicurazione per tutta la durata del servizio.

La stipulazione della/e polizza/e, la conformità della stessa rispetto a quanto stabilito nel presente articolo oppure in altri articoli del Capitolato di gara o, più in generale, di tutta la documentazione di gara, nonché il pagamento del premio tale da garantire l'efficacia della copertura assicurativa, rappresentano condizioni essenziali per la sottoscrizione del contratto relativo ai servizi *de quibus*. Il mancato pagamento dei premi successivi, tale da pregiudicare l'efficacia della copertura assicurativa, costituisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Art. 10 (Controlli di qualità)

All'Azienda compete il controllo sull'andamento del servizio in ogni sua componente ed in ogni sua fase, senza che ciò costituisca pregiudizio alcuno per i poteri spettanti per legge o regolamento in materia di igiene e sanità.

L'Azienda potrà attivare autonomamente tutti i meccanismi di controllo che riterrà opportuni per verificare l'adempimento di tutti gli obblighi assunti con la stipula della presente convenzione. Per il controllo di qualità, a prescindere dai sistemi di controllo adottati dall'organizzazione, l'Azienda adotterà protocolli per il monitoraggio e la valutazione del servizio nella sua globalità (Organizzazione, procedure, risultati).

In particolare, tale controllo potrà essere effettuato:

- sui mezzi e le dotazioni strumentali;
- sugli spazi/locali eventualmente messi a disposizione dall'organizzazione;
- sulla documentazione dei servizi prestati;
- sulle prestazioni professionali degli operatori
- sull'inserimento dei dati di attività nell'apposito software regionale.

Verificandosi irregolarità o defezioni nell'adempimento degli obblighi derivanti dalla stipula della presente convenzione, l'Azienda provvederà all'addebito delle penalità di cui al successivo art.14.

Art. 11 (Rimborso Spese)

L'accordo comprende il rimborso degli oneri relativi alle spese sostenute per l'attività prestata, ai sensi della vigente normativa.

E' ammesso esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento del servizio oggetto della presente Convenzione.

Restano fermi sia l'esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, sia la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota imputabile direttamente all'attività oggetto della Convenzione, ai sensi dell'art. 56 comma 4, ult. cpv, D.lgs. n. 117/2017.

Il valore massimo rimborsabile per le attività previste nella presente convenzione, per il periodo di 36 mesi a partire dal , è di Euro - (IVA esclusa, se e in quanto dovuta), comprensivo dell'assistenza a grandi eventi e manifestazioni, **salvo maggiori costi da rimborsare dovuti ad aumenti imprevisti ed imprevedibili delle voci di costo ammesse a rimborso o incrementi di attività ulteriori necessari e richiesti dalla Centrale Operativa Regionale SORES FVG e dalla SSD EMERGENZE TERRITORIALI dell'ASUGI o dalla**.

Il rimborso delle spese sostenute avverrà con cadenza mensile, come di seguito indicato: sulla scorta di specifica richiesta, presentata entro i primi 15 gg del mese successivo, esclusivamente verso presentazione del rendiconto delle spese effettivamente sostenute nel mese di riferimento e dell'indicazione dettagliata dei servizi resi da ogni mezzo impiegato, nonché degli operatori impiegati nei servizi.

Il rimborso avverrà ai sensi del decreto legislativo n. 231/2002, entro 60 gg, con decorrenza dalla data di ricevimento fattura, previo accertamento della prestazione effettuata, e verifica della documentazione inviata in allegato al rendiconto delle spese effettivamente sostenute, da parte del Referente aziendale.

In caso di RTI, è ammessa la fatturazione separata da parte delle organizzazioni costituenti l'RTI, che dovrà, in ogni caso, essere corredata del rendiconto delle spese sostenute e della documentazione richiesta.

L'Organizzazione, pertanto, s'impegna a trasmettere mensilmente ai Referenti aziendali il rendiconto delle spese sostenute nel mese di riferimento, con dettaglio dei servizi resi da ogni mezzo impiegato nonché delle giornate di presenza degli operatori.

Il Referente aziendale – o suo delegato – provvederà alla verifica della rendicontazione mensile e alla sottoscrizione per conferma del servizio eseguito al fine della liquidazione.

Nel caso in cui l'Associazione non avesse a disposizione entro il 15 del mese successivo tutti i documenti giustificativi delle spese sostenute e puntualmente rendicontate, questi saranno inviati con cadenza trimestrale al Referente aziendale per la verifica.

L'erogazione del rimborso sarà proporzionale a quanto effettivamente svolto e comunque non superiore a quanto rendicontato. La verifica della documentazione verrà svolta dal referente aziendale dell'ASUGI o suo delegato. (indicato all'art. 2.1).

Al termine del presente rapporto convenzionale e al fine dell'erogazione del saldo finale, l'Organizzazione si impegna a produrre al Referente aziendale per l'Emergenza Territoriale, oltre alla documentazione mensile prevista, una **certificazione, in forma sostitutiva di atto notorio, che le medesime spese non siano oggetto di rendicontazione relativamente a eventuali contributi ricevuti da altri soggetti pubblici.**

Per quanto concerne la rendicontazione economica prevista dalla normativa vigente, delle spese sostenute dall'Organizzazione in relazione all'attuazione delle attività oggetto della presente convenzione, le parti danno atto che non potranno essere ammesse al contributo pubblico:

- spese inerenti l'acquisto di beni durevoli/ammortizzabili (arredi, attrezzature, ecc...), neppure se stabilmente impiegati nelle attività convenzionate;
- scontrini e/o rimborsi spese forfetari generici non identificativi della specifica tipologia di spesa;
- iniziative esclusivamente pro soci;
- interventi strutturali;
- le spese per attività di collaboratori esterni/dipendenti non strettamente indispensabili per qualificare l'attività convenzionata.

Sono ammesse a rimborso le spese di ammortamento su automezzi **esclusivamente** utilizzati per il servizio oggetto di convenzione (solo automezzi utilizzati in Convenzione per l'esclusivo trasporto di infermi e non quelli ad uso istituzionale).

L'Organizzazione si impegna a fornire un **elenco analitico della documentazione giustificativa** presentata a scopo di rendicontazione economica, nel rispetto della normativa vigente, con chiara evidenza del periodo e della tipologia di spesa sostenuta.

Nell'ipotesi in cui la documentazione, prodotta dall'Associazione, risultasse non completa rispetto a quanto sopra esplicitato o non conforme alla vigente normativa in materia di rendicontazione economica, l'ASUGI procederà ad erogare il saldo finale sino alla cifra debitamente rendicontata oppure all'eventuale recupero, se del caso, su quanto già corrisposto in acconto.

Nel caso non risultassero allegati ai rendiconti i documenti comprovanti quanto indicato al presente articolo, i pagamenti saranno sospesi fino alla ricezione di quanto richiesto, con conseguente interruzione dei termini di pagamento.

Tutta la documentazione inviata dall'Associazione verrà conservata presso gli uffici dei Referenti aziendali per l'Emergenza Territoriale dell'ASUGI. L'Associazione dovrà inoltre tenere un albo aggiornato dei soci e dei volontari, in particolar modo riferito a quelli impegnati nelle specifiche attività oggetto della presente convenzione, del quale potrà essere richiesta visione in ogni momento da parte dell'ASUGI.

L'ASUGI, ai sensi della normativa vigente, nei casi che lo prevedano, acquisirà d'ufficio attraverso gli strumenti informatici, comprova della regolarità contributiva del soggetto.

I pagamenti saranno ugualmente sospesi qualora l'INPS o l'INAIL o altra pubblica Amministrazione lo richiedano, con conseguente interruzione del relativo termine di erogazione.

L'ASUGI si riserva di verificare la corretta realizzazione della collaborazione in termini qualitativi e quantitativi con personale proprio ed avrà la facoltà ed il diritto di rilevare e di riconoscere quanto non ritenuto idoneo.

L'ASUGI, nel caso in cui la collaborazione non corrisponda a quanto previsto dalla presente convenzione, si asterrà dal fare alcuna osservazione diretta agli eventuali collaboratori dell'Associazione, rivolgendo le osservazioni verbalmente o per iscritto al Referente della stessa per le attività oggetto della presente convenzione, che provvederà a chiarire e dirimere le eventuali contestazioni portando a conoscenza dei fatti anche il Presidente dell'Associazione.

Art. 12 (Corrispettivo)

Le modalità operative per la liquidazione delle spese saranno le seguenti:

- Determinazione di un budget annuale di rimborso massimo concedibile alle Organizzazione di Volontariato.
- Liquidazione mensile a fronte di presentazione della rendicontazione da parte delle Organizzazione di Volontariato;
- Rendicontazione delle spese presentate dalle Organizzazione di Volontariato con verifica puntuale della documentazione pervenuta a riprova delle spese sostenute;

A fronte dunque di regolare erogazione del servizio, secondo quanto stabilito dalla convenzione stessa e debitamente attestata dai Direttori delle UU.OO. di Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza dei Presidi Ospedalieri aziendali e dalle Direzioni Mediche Sanitarie, si riconoscerà all'organizzazione affidataria il seguente compenso annuo omnicomprensivo massimo (opzioni incluse) a titolo di rimborso spese, su presentazione di apposita documentazione giustificativa da parte del legale rappresentante dell'associazione che attesti le uscite legate allo svolgimento dell'attività:

AREA ISONTINA

Area territoriale	Postazioni 118	Mezzo, equipaggio e orario	Importo annuo rimborsabile (equipaggio completo)	COSTO ORARIO
Lotto 1a	Gorizia	Ambulanza BLS – h 14 (07.00-21.00) (3 operatori/soccorritori di cui 1 con funzione di autista)	€ 337.260,00	€66,00/ora
Lotto 1b	Cormons	Ambulanza ALS – h 24 (2 operatori/soccorritori di cui 1 con funzione di autista + 1 infermiere)	€ 639.480,00	€73,00/ora
Lotto 1c	Gradisca d'isonzo	Ambulanza ALS – h 14 (07.00-21.00) (2 operatori/soccorritori di cui 1 con funzione di autista)	€ 281.050,00	€55,00/ora
		Auto medicalizzata – h 24 (1 autista soccorritore)	€ 280.320,00	€32,00/ora

Ad integrazione di quanto sopra, è previsto il **rimborso chilometrico, su base mensile, per il chilometraggio eccedente la soglia di 3.500 km per singola ambulanza**, da calcolarsi sulle percorrenze effettuate da ogni singola ambulanza utilizzata per il servizio di trasporto 118.

Il rimborso verrà erogato esclusivamente a fronte di specifica rendicontazione per ciascuna ambulanza da presentare all'Azienda in allegato alla fattura di cortesia, alla tariffa di **€0,6327/km**, come previsto da Tabella ACI (modello di riferimento concordato: Mercedes sprinter).

È previsto altresì un rimborso chilometrico, su base mensile, per il chilometraggio eccedente la soglia di 3.500 km, da calcolarsi sulle percorrenze effettuate dall'auto medicalizzata, che verrà

erogato a fronte di specifica rendicontazione, alla tariffa di **€0,5459/km**, come previsto da Tabella ACI (modello di riferimento concordato: Skoda Octavia).

Le suddette tariffe si intendono già da ora pattuite per tutta la durata della convenzione, salvo la possibilità di rideterminazione concordata tra le parti a seguito di modifiche dei parametri ACI.

Inoltre potranno essere richiesti dall'Amministrazione eventuali servizi aggiuntivi per assistenza ad eventi o manifestazioni per i quali si stabiliscono i seguenti rimborsi orari:

€ 73,00/h – Euro settantatre/00/h (cifre/lettere) – ambulanza con 3 operatori/soccorritori di cui 1 con funzione di autista e 1 infermiere

€ 46,00 /h /Euro quarantasei/00/h (cifre/lettere) - ambulanza con 2 operatori/soccorritori di cui 1 con funzione di autista *senza infermiere*

I compensi di cui sopra non sono soggetti a revisione nell'arco del periodo di validità della convenzione.

Le prestazioni di cui al presente atto sono esenti da I.V.A. ai sensi dell'art. 10, comma 1, punto 15, del D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e successive modificazioni.

Art. 13 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Associazione si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136. Ai sensi dell'art. 3, comma 8 della medesima legge, l'ASUGI procederà alla risoluzione della convenzione in tutti i casi in cui le transazioni, con eventuali sub-appaltatori della ditta aggiudicataria e i sub-contraenti a qualsiasi titolo interessate al servizio, siano state eseguite senza avvalersi dell'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Art. 14 (Scioperi e cause di forza maggiore)

Il servizio affidato è definito di pubblica utilità e pertanto, lo stesso non potrà essere interrotto, sospeso o soppresso. Pertanto l'attività prestata dall'associazione non potrà essere sospesa od eseguita con ritardo o effettuata in maniera difforme da quanto stabilito ed accordato.

Art. 15 (Risoluzione contrattuale e penalità)

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente la convenzione nei seguenti casi:

- Grave irregolarità e/o defezioni o ritardi nell'attività oggetto della presente convenzione;
- Sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte dell'organizzazione del servizio in argomento;
- Gravi violazioni delle clausole contrattuali tali da compromettere il regolare svolgimento del servizio;
- Cessione totale o parziale del contratto senza autorizzazione preventiva di ASUGI;
- Mancata produzione della polizza assicurativa di cui al precedente art. 9.
- mancato rispetto dei termini di cui al presente atto, impregiudicata restando l'azione rivalsa per eventuali danni;

- inosservanza delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dell'A.S.U.G.I., nel Protocollo di Integrità adottato da A.S.U.G.I. e nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- in relazione agli obblighi di tracciabilità di flussi finanziari di cui alla L.136/2010 sul divieto di contanti negli appalti e subappalti, in tutti i casi in cui le transazioni vengono eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa.

In caso di risoluzione, l'Organizzazione non potrà accampare pretese di sorta e conserverà solo il diritto di pagamento delle spese giustificate e documentate fino a quel momento, impregiudicata restando l'azione di rivalsa dell'ASUGI per eventuali danni cagionati dall'Organizzazione stessa.

Sarà ancora facoltà dell'Amministrazione appaltante di affidare a terzi i servizi oggetto della presente convenzione nel caso in cui l'Organizzazione risultasse inadempiente e /o non avesse eseguito correttamente il relativo servizio ovvero si fosse rifiutata di eseguire in tutto od in parte il servizio stesso, o nel caso di mancato rispetto delle norme antinfortunistiche e di igiene del lavoro nonché del piano di coordinamento alla sicurezza, ponendo a carico della stessa le spese relative.

L'Amministrazione, in seguito a contestazione formale delle eventuali inadempienze contrattuali, avrà facoltà di applicare una penale, come segue:

1. non effettuazione di un trasporto richiesto, per motivi dipendenti dalla ditta stessa: fino a € 1.000,00;
2. mancato rispetto degli obblighi in termini di sicurezza o del codice della strada: fino a € 1.000,00;
3. mancato rispetto degli obblighi relativi alla formazione del personale: fino a € 1.000,00, oltre all'esclusione dal servizio del dipendente fuori norma;
4. mancato rispetto delle dotazioni previste per gli automezzi: fino a € 500,00 ad ispezione con contestazione;
5. mancata manutenzione su mezzi guastati e/o apparecchiature di bordo non funzionanti: fino a € 500,00 per contestazione;
6. mancata/ritardata sostituzione del mezzo di soccorso incidentato o guastato: fino a € 500,00 per ogni ora di ritardo (dopo la terza);
7. presenza a bordo di farmaci o presidi sanitari scaduti: fino a € 500,00 per ogni prodotto scaduto;
8. mancato rinnovo delle assicurazioni richieste: fino a € 1.000,00;
9. comportamento inappropriato nei confronti dei pazienti/accompagnatori trasportati: fino a € 1.000,00;
10. violazione del segreto professionale / d'ufficio da parte degli operatori in convenzione, nonché pubblicazione/diffusione di foto, video o quant'altro che riguardino l'attività di servizio sui Social Network: fino a € 300,00 per ogni foto – fino a € 500,00 per ogni video (con attivazione di un procedimento disciplinare);
11. ritardato pagamento dei lavoratori: fino a € 200,00 per ogni giorno di ritardo

In ogni caso, indipendentemente dalle azioni di cui sopra, in caso di inosservanza delle norme della presente convenzione, possono essere applicate delle penalità da un minimo di € 500,00 per infrazioni di lieve entità, fino ad un massimo di € 5.000,00=, per ogni contestazione.

L'ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti dell'organizzazione derivanti dal servizio regolato dalla presente convenzione, ovvero qualora non fossero sufficienti sui crediti dipendenti da altri rapporti convenzionali che l'organizzazione ha in corso con ASUGI, a fronte dell'emissione di apposita nota di addebito da parte dell'Azienda stessa.

L'Organizzazione è tenuta comunque, in ogni caso, a risarcire l'Amministrazione per ogni eventuale danno derivante da inadempienze ascrivibili all'Organizzazione medesima.

L'Organizzazione avrà facoltà di richiedere la risoluzione della presente convenzione per gravi e fondati motivi, da comunicare all'ASUGI, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. L'ASUGI si riserva, comunque, di valutare la gravità e/o la fondatezza dei motivi addotti, comunicando all'Associazione la propria decisione entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta stessa, mediante lettera raccomandata A/R.

Art. 16 – (Standard tecnici, norme e piano di sicurezza)

L'attività convenzionata dovrà svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione, infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.

Il personale messo a disposizione dall'Associazione dovrà risultare idoneo al lavoro, nelle forme previste dalle leggi vigenti in materia, in particolare ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008. In ottemperanza all'art. 26 del Testo Unico in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, nell'ambito dello svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione, il personale fornito dall'associazione dovrà essere munito di apposito tesserino di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore (nome, cognome, luogo e data di nascita) e l'indicazione del datore di lavoro.

L'Associazione dovrà rispettare tutte le norme di legge e di prudenza assumendo inoltre, di propria iniziativa tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro. Adotterà, altresì, ogni atto necessario a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati e porrà la massima attenzione agli obblighi, in relazione alle particolari caratteristiche degli operatori utilizzati nella prestazione. A tale scopo, l'Associazione si obbliga ad adottare tutte le misure atte ad evitare danni a cose e persone, ivi compresi i terzi.

L'Associazione è tenuta ad un attento e scrupoloso rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni, di cui al D. Lgs. 81/2008, comunicando, tra l'altro, prima dell'inizio del servizio, il nominativo del Soggetto Responsabile in materia di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.).

L'Associazione dovrà inoltre contattare il responsabile del coordinamento interaziendale per la redazione del **D.U.V.R.I.** (Documento unico dei rischi interferenziali), ai sensi all'art. 26 del Testo Unico in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, D. Lgs. 81/2008, ove previsto.

In ogni caso le parti si impegnano a dare informazioni sulle norme di sicurezza e sui comportamenti da tenere nello svolgimento delle eventuali attività reputate pericolose, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii., anche in assenza di interferenze lavorative.

Art. 17 - Normativa sulla privacy

L'Organizzazione si impegna a trattare tutti i dati, di cui verrà a conoscenza durante la vigenza della presente convenzione, nella rigorosa osservanza della normativa vigente in materia di privacy, con particolare riguardo all'obbligo di riservatezza ai sensi del D. Lgs. n. 196/03 e ss. mm. e ii. su fatti e circostanze concernenti gli utenti verso cui vengono svolte le attività oggetto della presente convenzione e alle loro patologie.

Ai sensi del medesimo D. Lgs. n. 196/2003, ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo, l'ASUGI in quanto titolare del trattamento dei dati personali e sensibili relativi all'utenza delle attività in parola, designa l'Organizzazione quale responsabile del trattamento dei dati che acquisirà in ragione dello svolgimento delle attività convenzionate.

Le parti si impegnano, inoltre, a scambiarsi reciprocamente le informative di cui all'articolo 13 del predetto D. Lgs. n. 196/03 e ss. mm. e ii.

Art. 18 - Spese della convenzione

Tutte le spese, imposte, tasse, nessuna eccettuata, eventualmente inerenti e conseguenti alla stipula del presente atto sono a completo carico dell'Associazione Convenzionata.

Art. 19 - Cessione della Convenzione

E' fatto divieto all'Associazione di cedere in tutto o in parte lo svolgimento dell'attività oggetto della presente Convenzione senza la preventiva autorizzazione scritta dell'ASUGI a pena di risoluzione della stessa, nonché del risarcimento di ogni conseguente o maggiore danno, ferma restando ogni altra sanzione o responsabilità derivante dalla cessione ai sensi della normativa vigente.

Art. 20 - Controversie

Per tutte le controversie è competente il Foro di Trieste.

Art. 21 – Smaltimento rifiuti speciali

E' vietato lasciare o abbandonare anche temporaneamente attrezzi, materiali e rifiuti di qualunque natura. L'Associazione, essendo produttore dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, dovrà adempiere alla loro gestione in modo autonomo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (D. Lgs. 152/2006 e D.P.R. 254/2003 ss. mm. ii.). Non vi dovrà essere nessuna interferenza con i rifiuti sanitari prodotti dall'Azienda Sanitaria.

Al fine di una corretta gestione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo si richiede la designazione di un referente.

Art. 22 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente disciplinato valgono le norme statali e regionali vigenti in materia, nonché le norme del codice civile.

In caso di contrasto tra le disposizioni della presente Convenzione e quelle contenute in qualsiasi atto contrattuale, sarà privilegiata l'interpretazione più favorevole all'ASUGI.

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e dall'aliquota di registro ai sensi dell'art.8, comma 1° della Legge 266/91.

Agli effetti della presente convenzione e per ogni conseguenza della medesima derivante, le parti eleggono domicilio legale rispettivamente:

- l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina a;
-
- L'Organizzazione “.....”, a, via

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'organizzazione
Il Legale rappresentante

Per ASUGI
